

do vedono il Marito ridotto alla impotenza di soddisfarle, o che consuma gli averi con le Concubine, e con le Schiave, ed ama più quelle di loro. In tali casi permette il Giudice, che segua costamente il Divorzio chiesto; ed allora cadauno di loro, trovandosi posto in libertà, può di nuovo accafarsi.

Ordinano le Leggi Persiane, che le Donzelle escano di tutela all'età di nov'anni, ed i Maschi di tredici; e se viene a morire il Tutore anche prima, sono ugualmente dal Giudice dichiarati liberi dalla Pupillar soggezione. Il Primogenito è sempre creato Tutore de' suoi Fratelli, e Sorelle; ed i Minori hanno questo privilegio, che ciò, che loro spetta di Eredità, non può esser loro tolto in pagamento de' debiti del Genitore defunto fin tanto che non escano di tutela. Per li casi di morte di qualcheduno senza Testamento, ogni Città ha un Ministro, cui spetta di fare le Divisioni de' Beni, Stabili, e Mobili lasciati dal Defunto, con quella ripartizione, che le Leggi comandano.

CAPITOLO XVII.

Funerali de' Persiani, e loro maniere di assistere a' Moribondi.

Trovandosi un Persiano giunto agli ultimi periodi di sua vita, accendono quelli della sua Famiglia alcune Lampade, e le espongono dalle Finestre, ovvero un piccolo fuoco nella sommità de' tetti delle lor Case, acciocche quelli, che passano